



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

NR. Progr. 48

Data 07/05/2020

Seduta NR. 6

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 07/05/2020 alle ore 21:00.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE , oggi 07/05/2020 alle ore 21:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

A seguito dell'emergenza COVID-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con nota nr. 9663 del 19/03/2020

Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
PALAZZI SANDRO	C	GOLINELLI CLAUDIO	C	PAVANI ANDREA	S
ZAGHI AGNESE	C	MALAGUTI LUCIA	C	VERONESI MATTIA	S
MARCHETTI SANDY	S	CAVAZZOLI GIORGIO	C	LUGLI STEFANO	C
PAGANELLI DANIELE	S	PANZETTA ERIK	C		
LODI GIOVANNI	S	TERZI ELENA	C		
GRASSILLI ALAN	S	SALINO PIERPAOLO	C		
SALETTI PAOLO	S	RATTI ANDREA	C		
Totale Presenti in sede 7		Totale Presenti in coll. 10		Totali Assenti 0	

S= Presente in sede C=Presente in Collegamento

Sono presenti gli Assessori: BIAGI LORENZO, BORGATTI GIANLUCA, RANDONE RACHELE, FERRARINI BEATRICE, PAGANELLI FERNANDA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE MARCO CARAPEZZI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. PAOLO SALETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

In merito all'argomento iscritto al punto n. 9 dell'Ordine del Giorno ad oggetto "Approvazione aliquote IMU anno 2020", si registrano i seguenti interventi in merito:

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Passiamo all'oggetto numero 10: "Approvazione regolamento IMU". Chi prende la parola? Il proponente dell'oggetto, prego Vice Sindaco.

LORENZO BIAGI - Vice Sindaco

Grazie, Presidente. Sì, come vi dicevo prima, nell'approvazione delle aliquote Imu anno 2020, si sommano quelle che sono le aliquote IMU alla Tasi, che è stata abrogata. L'unica cosa da dire, in tutto il regolamento, è che vengono confermate le aliquote dell'anno 2019, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali si è deciso di conformarsi all'aliquota base prevista dalla legge dello 0,86%, di cui lo 0,76% che è destinato allo Stato e lo 0,10% che è destinato al Comune. In questo caso, ribadisco, che ci si è conformati all'aliquota base. È vero che il Comune avrebbe potuto prevedere l'abbassamento allo 0,76%. Ci è sembrata, però, una forma di ingiustizia, se così si può chiamare, prevedere l'aumento allo 0,86% ...non mi piace chiamarlo aumento ma adeguamento all'aliquota base, allo 0,86% poiché, dato che tutti gli altri contribuenti che pagano l'Imu versano una quota superiore garantendo 0,76% allo Stato e la parte eccedente al Comune, non ci sembrava corretto che gli immobili di categoria catastale D, che tra l'altro appartengono a quella categoria di immobili produttivi, diciamo, con le spalle più solide, tra virgolette - permettetemi questo termine - non ci sembrava opportuno, appunto, che venissero escluse dal contributo al Comune, sostanzialmente.

PIERPAOLO SALINO – Consigliere 'Lista Civica per Finale Emilia'

Vice Sindaco, puoi ripetere? Perché io ti ho perso. Scusami, sono rimasto agli immobili di categoria D, poi ti ho perso, scusami.

LORENZO BIAGI - Vice Sindaco

Dicevo che gli immobili di categoria D erano, fino all'anno scorso, l'aliquota era allo 0,76 %. Lo 0,76% è la quota riservata allo Stato, dell'IMU, sostanzialmente. Quest'anno si è deciso di conformarci all'aliquota base prevista dalla legge, che è lo 0,86%, che benché il Comune, come ovviamente avete potuto leggere nella delibera, possa abbassare allo 0,76%, ma ci è sembrato un atto di giustizia, se così si può chiamare, conformarla all'aliquota base perché non ci sembrava opportuno che tutti gli altri, diciamo, contribuenti pagassero più dell'80%, quindi contribuissero sia alla sopravvivenza dello Stato sia alla sopravvivenza del Comune e solo gli immobili di categoria D no. Sottolineo, come ho detto prima, se lei lo ha perso, Consigliere, che tra l'altro gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D, appartengono alle categorie, diciamo, con le spalle più larghe, che possono sicuramente sopportare in maniera meno dolorosa un adeguamento all'aliquota base rispetto ad altre categorie, come possono essere i commercianti e i piccoli artigiani che sicuramente farebbero più fatica. Quindi mi è sembrato un atto di trasparenza doverlo dire perché limitarmi a dire che ci si conformava all'aliquota base mi sembrava di dover nascondere qualcosa, noi non vogliamo nascondere niente. Abbiamo adeguato all'aliquota base anche per un atto di giustizia, questo va detto. Sottolineo anche, questo non lo dico a giustificazione di quello che ho appena detto, ma credo che sia opportuno dirlo, che in seguito alla

vecchia convenzione dell'ICI e alla continua diminuzione, e sottolineo che indiscriminatamente, con qualsiasi governo, quindi non ne faccio una questione partitica, i trasferimenti dallo Stato diminuiscono sempre di più, i tributi locali, purtroppo - e sottolineo purtroppo - rimangono l'unica fonte di sostentamento del Comune. Noi vorremmo, come tutti gli altri Comuni vorrebbero, abbassare al minimo indispensabile quelle che sono le entrate derivanti dall'IMU e da tributi comunali, ma c'è una quota di sopravvivenza che non può essere superata in negativo, quindi non si può abbassare le aliquote sotto un certo punto di vista. Mi sento di poter dire, e questo credo che sia un ulteriore dato interessante per la discussione, che non ho mai creduto nel detto "mal comune, mezzo gaudio", ma credo di poter dire che questa aliquota delle categorie catastali D, quella di Finale Emilia sia una tra le più basse, sia dell'UCMAN sia delle zone circostanti. Quindi questo ripeto non lo dico a giustificazione ma lo dico come elemento di discussione per il dibattito. Quindi, concludendo, le aliquote rimangono tutte invariate fuorché questa categoria che vi ho appena detto, che si conforma all'aliquota base prevista dalla legge, allo 0,86%. Grazie.

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Grazie, Vice Sindaco. Prima di dare la parola ai Consiglieri devo farvi una precisazione, per correttezza, ovvero che è successo un piccolo equivoco, cioè nel senso che la votazione precedente ha riguardato effettivamente l'oggetto 10, per l'approvazione del regolamento IMU, mentre adesso stiamo trattando l'oggetto 9 che è l'approvazione delle aliquote IMU. Quindi a me è parso di capire che il voto, in coscienza di tutti Consiglieri, riguardo all'oggetto precedente, sia stato quello dell'immediata eseguibilità, all'unanimità, sul regolamento. Quindi, adesso praticamente è stato un equivoco che ha portato a un'inversione dei due oggetti. Quindi, se voi, per una rassicurazione maggiore, preferite rifare la votazione anche precedente, noi siamo a disposizione; senò andiamo dritti finendo la trattazione con la votazione sulle aliquote che sono effettivamente l'oggetto 9, solo che sono state invertite le diciture, quindi essendo un oggetto molto simile c'è stato questo equivoco del quale ci scusiamo.

LORENZO BIAGI - Vice Sindaco

Presidente, scusi, se posso.

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Prego, prego, Vice Sindaco.

LORENZO BIAGI - Vice Sindaco

No, di fatto è stato un errore mio, perché avevo dato per scontato e avevo numerato gli oggetti non sulla base dell'ordine del giorno del Consiglio, ma sulla base del fatto che mi sembrava più opportuno approvare prima il regolamento IMU e di conseguenza, le aliquote ed è stato un errore mio non comunicare questo. Quindi io ho seguito il mio, diciamo, la mia scaletta senza comunicarlo e non è stato un equivoco, ma è stata proprio volontà mia portare prima il regolamento e poi le aliquote, ma non ve l'ho comunicato. Quindi chiedo scusa perché è stata proprio una mancanza mia non comunicarlo. Mi ero segnato, da qualche parte, che voleva essere una proposta quella di anticipare l'oggetto 10, mi sembra il 10, rispetto all'oggetto 9, e non l'ho fatto, quindi

è solo ed esclusivamente colpa mia, ma credo che sia, a livello procedurale, giusto approvare prima il regolamento e poi le aliquote. Grazie, scusate ancora.

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Grazie, Vice Sindaco, per la precisazione corretta. Io chiedo ai Consiglieri, magari facciamo un giro sui Capigruppo, se avete intenzione di tenere buona la votazione precedente oppure procedere, sul regolamento ovviamente, oppure procedere. Chiedo... Prego, prego Consigliere Terzi.

ELENA TERZI – Capogruppo ‘Lista Civica per Finale Emilia’

Per me va bene cioè, chiarito questo equivoco, rimane la votazione già espressa.

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Grazie, Consigliere Terzi. Ratti.

ANDREA RATTI - Capogruppo ‘Partito Democratico’

Io avevo avuto il dubbio, prima, leggendo, scorrendo, diciamo il... però, chiedo una, però, che mi è sfuggito, tra le votazioni che abbiamo fatto. Noi prima abbiamo votato il regolamento, abbiamo discusso il regolamento, abbiamo votato il regolamento e questo rimane. Mi è sfuggito: abbiamo votato anche l'immediata eseguibilità?

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Sì, sì.

ANDREA RATTI - Capogruppo ‘Partito Democratico’

Ma abbiamo votato una volta sola o due volte?

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

No perché, precisiamo per la terza volta, che per motivi pratici sulle tempistiche, abbiamo deciso insieme al Segretario Generale di procedere con una votazione congiunta sia di quella principale che l'immediata eseguibilità e, qualora un Consigliere non fosse d'accordo all'approvare l'immediata eseguibilità, ne dà comunicazione al momento della votazione.

ANDREA RATTI - Capogruppo ‘Partito Democratico’

Okay, allora è tutto a posto.

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Okay, prego. Grazie, Consigliere Ratti. Prego, Consigliere Zaghi.

AGNESE ZAGHI - Capogruppo ‘Lega Salvini Premier’

Per me non c'è problema a tenere la votazione precedente sul regolamento e adesso votiamo anche sulle aliquote.

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Grazie, Consigliere. Prego, Consigliere Malaguti.

LUCIA MALAGUTI - Consigliere 'Lista Civica Sandro Palazzi Sindaco'

Anche per me non c'è problema. Io proseguirei così con la votazione.

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Grazie, Consigliere Malaguti. Prego, Consigliere Panzetta.

ERIK PANZETTA – Capogruppo 'Cambiare si Può'

Anche per me va bene, rimane valida la votazione precedente e possiamo proseguire con quella di adesso.

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Grazie, Consigliere. Manca il Consigliere Lugli, che non si è pronunciato.

STEFANO LUGLI - Capogruppo 'Sinistra Civica Lugli Sindaco'

Sì, sì, non c'è problema, procediamo.

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Okay. Anche il Consigliere Paganelli, in presenza, ci indica che possiamo procedere così, è buona la votazione precedente. Anche il Consigliere Pavani è dello stesso avviso, per cui procediamo con la discussione dell'approvazione delle aliquote IVA. Quindi se qualche Consigliere vuole intervenire sennò andiamo in dichiarazione di voto. Andiamo in dichiarazione di voto: qualcuno vuole... prego, Consigliere Ratti.

ANDREA RATTI - Capogruppo 'Partito Democratico'

Grazie. Volevo fare un rapido ragionamento su quanto detto dall'Assessore Biagi sul fatto di mantenere l'aliquota base, sostanzialmente aumentandola, alle attività produttive, perché di questo parliamo quando parliamo di capannoni, quindi del mondo del lavoro produttivo. È condivisibile il ragionamento di omogeneizzare all'aliquota base tutte le aliquote, perché dà un senso di equità rispetto a tutti i contribuenti, diciamo. Contemporaneamente dobbiamo anche ragionare sul fatto che stiamo parlando di un settore importante che è quello, appunto, delle attività produttive e quindi del lavoro, dei posti di lavoro che, insomma, bisogna che trattiamo sempre con molta attenzione, essendo noi un territorio non proprio centrale rispetto alle dinamiche economiche provinciali e territoriali. È una domanda a cui, in parte ha già risposto l'Assessore, ma vorrei accertarmene. È ovvio che bisogna capire anche il territorio circostante, cioè noi dobbiamo cercare di tenercele legate le attività produttive e un imprenditore che voglia mantenere o aprire un'attività e rimanere in zona, nel territorio - adesso non voglio allungarla troppo - se trova delle precarietà a Bondeno piuttosto che a San Felice, rispetto a Finale, che dobbiamo vedere in questo caso (*incomprensibile*), anche come concorrenti da questo punto di vista, rispetto al mantenere il lavoro sul nostro territorio comunale, chiedo se - all'Assessore l'avevo già mezzo accennato, io non ho avuto modo di farlo questo confronto - credo che sia importante tenere monitorato, per quel che riguarda questo tipo di attività, di settore, quel dato perché si può correre il rischio che vengano premiati i Comuni vicini perché hanno situazioni...Ricordo che parliamo di tanti metri quadri quindi cubano parecchio, ecco. Grazie.

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Grazie, Consigliere Ratti. Altri? C'è il Consigliere Zaghi,

AGNESE ZAGHI - Capogruppo 'Lega Salvini Premier'

No, ovviamente il nostro voto sarà favorevole. Mi sento di rispondere a Ratti dicendo, praticamente, quello che ha detto l'Assessore Biagi, cioè anche se viene leggermente aumentata, diciamo, questa aliquota, è comunque al di sotto di molti altri Comuni limitrofi. Poi, se il dottor Mirto ha qualche informazione in più nel merito, magari potrà dare dei riferimenti, però se il suo ragionamento si basa sul fatto che i Comuni limitrofi hanno un'aliquota più bassa, non è così, non sta in piedi, ecco. Semplicemente questo.

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Grazie, Consigliere Zaghi. Vuole intervenire il dottore? Prego.

DOTT. PASQUALE MIRTO - Dirigente Settore Entrate Ucm

Sì, nessun Comune ha un'aliquota così bassa, si va dal 9 al 10,6, quindi sono tutti molto più alti anche perché sotto il 7,6 non si può scendere perché fino al 7,6 è tutto di competenza statale. Fino all'anno scorso, probabilmente, il Comune di San Felice non aveva nessuna contribuzione dai possessori di categoria D, perché il 7,6 è interamente di competenza dello Stato, quindi...E nessun Comune dell'Unione ha delle aliquote così basse sui capannoni.

PAOLO SALETTI - Presidente del Consiglio Comunale

Grazie, dottor Mirto. Altri per la dichiarazione di voto? Nessuno, mi pare di capire.

Quindi andiamo in votazione dell'oggetto inerente alla "Approvazione delle aliquote IMU anno 2020", congiuntamente alla votazione sull'immediata eseguibilità. Quindi, andiamo con l'appello nominale:

Palazzi? Favorevole.
Zaghi? Favorevole.
Marchetti? Favorevole.
Paganelli? Favorevole.
Lodi? Favorevole.
Grassilli? Favorevole.
Saletti? Favorevole.
Golinelli? Favorevole.
Malaguti? Favorevole.
Cavazzoli? Favorevole.
Panzetta? Favorevole.
Terzi? Favorevole.
Salino? Favorevole.
Ratti? Favorevole.
Pavani? Favorevole.
Veronesi? Favorevole.
Lugli? Favorevole.

Quindi l'oggetto è approvato all'unanimità con 17 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, approvato con l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che precedono e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati;

Vista la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Tributi dell'Ucman:

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.111 del 28/07/2015 sono state approvate per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni confermate anche per gli anni successivi e da ultimo, con proprio atto n. 43 del 22/03/2019 anche per l'anno 2019, come segue:

- Abitazione principale solo categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C2, C6, C7): 0,60 per cento, con detrazione di euro 200;
- aliquota pari allo 0,46 per cento per l'unità immobiliare (una e una sola) e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle categorie catastali C2, C6, C7) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata (sia l'unità immobiliare che le pertinenze) e per la quale non operi l'assimilazione ad abitazione principale ai sensi dell'art. 9 bis comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80;
- aliquota pari allo 0,86 per cento per terreni concessi in affitto a parenti di 1° grado purché gli stessi siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- aliquota pari allo 0,96 per cento per terreni diversi;
- aliquota pari allo 0,76 per cento per fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili;
- aliquota pari allo 0,76 per cento per unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 e su presentazione del relativo contratto;
- aliquota pari allo 0,76 per cento per unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso a soggetti che alla data del 20.05.2012 erano residenti in fabbricati dichiarati inagibili ed oggetto di ordinanza sindacale o di autocertificazione dello stato di inagibilità da sisma, resa ai sensi dell'art. 8 del D.L.74/2012;

- aliquota pari allo 0,76 per cento per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni previste da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma;
- aliquota pari allo 0,76 per cento per unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figli);
- aliquota pari allo 0,76 per cento per fabbricati posseduti e direttamente utilizzati per l'attività di impresa (compresa la categoria catastale "D");
- aliquota pari allo 0,96 per cento per fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A-B-C-D) concessi in locazione a canone libero;
- aliquota pari all'1,06 per cento per aree fabbricabili;
- aliquota pari all'1,06 per cento per fabbricati sfitti ed altre fattispecie imponibili diverse di quelle ai punti precedenti.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.62 del 30/04/2016 sono state approvate per l'anno 2016, confermate per gli anni successivi, e da ultimo con proprio atto C.C.44 del 22/03/2019 anche per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- aliquota pari allo 0,10 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- aliquota pari allo 0,25 per cento per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);
- aliquota pari allo 0,00 per cento per aree fabbricabili;
- aliquota pari allo 0,00 per cento per fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, purché inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/2016, già esenti ai fini IMU ai sensi dall'art. 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, modificato con legge 1° agosto 2012, n. 122 e ss.mm.ii;
- aliquota pari allo 0,00 per cento per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 che gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754 che gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che senza il prospetto la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 3.445.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 660.391,39 e che tale importo è stato già inserito nel bilancio di previsione 2020-2022 approvato con delibera di C.C. n.38 dell'11 marzo 2020.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote Imu e Tasi in vigore nel 2019 e con l'applicazione della nuova aliquota base per i fabbricati di categoria D.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 04.05.2020 dalla Commissione Consiliare 2^a come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott.ssa Milena Neri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Con voti favorevoli e unanimi di n.17 Consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese per appello nominale, proclamati dal Presidente,

DELIBERA

A) le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) aliquota pari allo 0,10 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del DI n. 557 del 1993;
- 2) aliquota pari allo 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 3) aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,60 per cento e detrazione di euro 200;
- 4) aliquota ridotta pari allo 0,46 per cento per una abitazione e relative pertinenze, limitatamente ad una per ognuna delle categorie catastali C2, C6, C7, posseduta da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata;
- 5) aliquota pari allo 0,76 per cento:
 - per i fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili;

- per le abitazioni, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998; l'aliquota è subordinata alla presentazione a pena di decadenza entro il termine di presentazione della dichiarazione del contratto di locazione;
 - per le abitazioni, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, concesse in uso a soggetti che alla data del 20.05.2012 erano residenti in fabbricati dichiarati inagibili ed oggetto di ordinanza sindacale;
 - per le abitazioni, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, concesse in locazione alle condizioni previste da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma;
 - per le abitazioni, escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, a condizioni che questi abbiano stabilito residenza anagrafica e dimora abituale;
- 6) aliquota pari allo 0,86 per cento;
- per i terreni concessi in affitto a parenti di 1° grado purché gli stessi siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e conducano direttamente i terreni;
 - per i fabbricati posseduti e direttamente utilizzati per l'attività di impresa, ivi inclusa la categoria catastale "D";
- 7) aliquota ridotta pari allo 0,96 per cento:
- per terreni agricoli diversi da quelli di cui al punto precedente;
 - per fabbricati di qualsiasi categoria catastale concessi in locazione a canone libero;
- 8) aliquota pari all'1,06 per cento:
- per aree fabbricabili;
 - per fabbricati sfitti ed altre fattispecie imponibili diverse di quelle ai punti precedenti.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il

termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con voti favorevoli e unanimi di n.17 Consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese per appello nominale, proclamati dal Presidente,

D E L I B E R A

altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, visto che le aliquote deliberate sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2020.



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _____
NR. 48 DEL 07/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del SERVIZIO TRIBUTI - UCMAN trasmette la proposta deliberativa concernente:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 20/04/2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PASQUALE MIRTO

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.)

FAVOREVOLE

NON DOVUTO

CONTRARIO

Finale Emilia, li 28/04/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

MILENA NERI

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 del 07/05/2020

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

PAOLO SALETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

MARCO CARAPEZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).